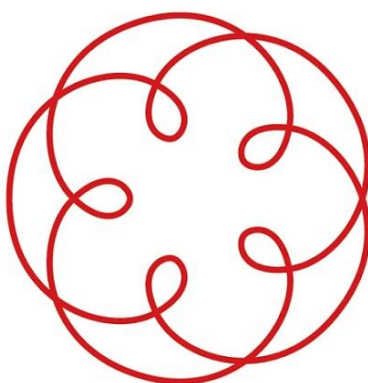




REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PERUGIA**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

visto

- l'art. 12, co. 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- l'art. 29, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
- l'art. 29, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- l'art. 29, co. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- l'art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisca illecito disciplinare;
- l'art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;
- l'art. 7, co. 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- l'art. 7, co. 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
- il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015;
- il decreto ministeriale 7 agosto 2009, 143 relativo al Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabili;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Scopo del Regolamento

1. Scopo del Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti nell'Albo tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine territoriale.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Perugia è redatto per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

Art. 2 Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La “formazione professionale continua” (FPC) è l'attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. La FPC non sostituisce ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale di ciascun iscritto. La FPC è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tale attività formativa costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
2. Lo svolgimento della FPC è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005.
3. Il principio su cui si basa il presente regolamento è quello della libertà di scelta da parte dell'iscritto, dell'evento formativo a cui intende partecipare, con la sola condizione che gli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) del successivo comma 4, rientrino tra quelli approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e che vengano rispettati i crediti minimi da svolgere nell'ambito delle materie riguardanti (i) l'ordinamento professionale, (ii) la deontologia, (iii) i compensi, (iv) l'organizzazione dello studio professionale, (v) la normativa antiriciclaggio, (vi) le tecniche di mediazione.
4. La “formazione professionale continua” si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:
 - a. l'**aggiornamento**, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;
 - b. la **formazione**, quale attività finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche,

anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;

c. lo svolgimento di ulteriori **attività formative particolari**.

5. L'attività di **aggiornamento** consiste:
 - a. nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, approvati dal Consiglio Nazionale;
 - b. nella frequenza di congressi nazionali a carattere economico-giuridico, approvati dal Consiglio Nazionale.
6. L'attività di **formazione** consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze. Costituisce attività di formazione la frequenza di corsi di alta formazione, anche in modalità e-learning, approvati dal Consiglio Nazionale.
7. Le attività **formative particolari** che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo sono quelle indicate all'articolo 12, comma 5.

Art. 3 Attività di formazione professionale continua

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile indicate all'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'art. 46 e all'art. 47 del D.Lgs. n. 139/2005, individuate dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 4 Periodo formativo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 5 Obbligo della formazione professionale continua

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto ad acquisire:
 - a. in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività indicate ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le

- tecniche di mediazione;
- b. in ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
 - c. quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio (di cui 6 relativi alle materie specificate alla lettera a) e 30 crediti formativi professionali nell'anno (di cui 3 relativi alle materie specificate alla lettera a);
 - d. in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
3. Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi. Qualora le attività formative indicate al comma 5, lett. a) e al comma 6, dell'articolo 2, siano svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti formativi annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali. Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.
 4. Per i nuovi iscritti nell'Albo l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo. Per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo completo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo al passaggio nell'Albo o alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale. In tali casi il numero di crediti triennali viene riproporzionato considerando, ove applicabili, le riduzioni di cui al successivo articolo 6.
 5. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte per esibirla, su eventuale richiesta, all'Ordine di appartenenza. Gli iscritti possono documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione o esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
 6. Il rispetto dell'obbligo formativo è valutato dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005. In caso di mancato raggiungimento dell'obbligo formativo, l'Ordine, sentito l'iscritto, accerta i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 6 Riduzione o esenzione dall'obbligo formativo

1. Gli iscritti all'Albo che compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio formativo in corso, gli iscritti nell'elenco speciale e gli iscritti nell'Albo che non esercitino neanche

occasionalmente la professione, sono tenuti ad acquisire:

- a. in ciascun triennio formativo, 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione;
 - b. in ciascun anno, un minimo di 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2;
 - c. qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo;
 - d. in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
2. Per gli iscritti all'Albo che compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio formativo in corso, la riduzione si estende all'intero triennio formativo, per gli iscritti nell'elenco speciale e per gli iscritti nell'Albo che non esercitino neanche occasionalmente la professione la riduzione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno in cui si realizzano tali presupposti, pertanto l'obbligo formativo triennale viene riparametrato in funzione dei rispettivi crediti obbligatori previsti dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
3. La richiesta di riduzione dei crediti utili per l'adempimento dell'obbligo formativo per il mancato esercizio, anche occasionale, della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine mediante istanza diretta al Consiglio dell'ordine nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesti di:
- a. non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
 - b. non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
 - c. non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

In caso di esito sfavorevole l'iscritto deve conseguire gli ordinari crediti annuali e triennali previsti dall'articolo 5. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.

4. L'iscritto può essere esentato, totalmente o parzialmente, dallo svolgimento della "formazione professionale continua" nei seguenti casi:
- a. maternità. In questi casi l'iscritta ha la facoltà di ridurre fino a 45 crediti formativi professionali distribuendoli liberamente negli anni compresi tra i mesi di gravidanza e il compimento del primo anno del bambino. La riduzione può essere concessa al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
 - b. la medesima riduzione può essere concessa dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, ai genitori adottivi o affidatari. In questo caso il Consiglio, sentito l'iscritto, determina discrezionalmente il periodo in cui è concesso l'esonero di 45 crediti formativi;
 - c. servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi. L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;

- d. malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare. Il Consiglio dell'Ordine, sentito l'iscritto, definisce discrezionalmente la misura e il periodo di esonero. L'esonero è attribuito su richiesta dell'iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo in caso di patologia irreversibile, mentre è concessa limitatamente al periodo certificato in caso di patologia rivedibile, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione dell'esonero.
 - e. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine, sentito l'iscritto, definisce discrezionalmente la misura e il periodo di esonero.
5. Le richieste di esenzione di cui al comma precedente devono essere presentate alla segreteria dell'Ordine.

Art. 7 Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della FPC ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali, delle Associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti autorizzati alla FPC dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale (di seguito "soggetti autorizzati").
2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati, dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
3. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

Art. 8 Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

1. L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all'albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine territoriale é ente formatore, promuove, organizza e regola il processo formativo, vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
2. L'Ordine territoriale, nella propria circoscrizione territoriale, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni, le proprie attività formative che devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e con le modalità indicate dall'articolo 9.
3. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di "soggetto autorizzato" dal Consiglio Nazionale.
4. L'Ordine territoriale garantisce eventi formativi gratuiti per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di

mediazione.

5. L'Ordine territoriale è responsabile, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti, e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'art. 14.
6. L'Ordine territoriale può richiedere l'accreditamento di eventi di formazione professionale organizzati e/o sviluppati da enti, associazioni, istituzioni od organismi pubblici o privati. Nella scelta di tali eventi l'Ordine territoriale privilegia gli eventi offerti gratuitamente e, solamente in casi eccezionali e previa delibera del Consiglio, richiede l'accreditamento di corsi svolti a pagamento. La valutazione dell'Ordine, comunque insindacabile, prende in considerazione gli argomenti trattati nell'evento formativo, la loro idoneità per la formazione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, i curricula dei relatori, le modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze, l'eventuale tempo dedicato alla presentazione di prodotti o servizi resi dal soggetto organizzatore che comunque non potrà eccedere i 20 minuti per giornata di corso.
7. Preso atto che gli eventi formativi organizzati dai seguenti soggetti: Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti; Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, altri Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Ordine dei Consulenti del Lavoro; Ordine degli Avvocati; Collegio dei Notai; Facoltà di Economia e di Giurisprudenza delle Università degli Studi Italiane, sono già stati sottoposti a preventiva valutazione per quanto attiene gli argomenti trattati, gli eventi formativi organizzati da questi soggetti possono essere proposti per l'accreditamento a seguito di una mera valutazione generale, fatta salva l'opportuna verifica dell'effettiva partecipazione degli iscritti.

Art. 9 Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dall'Ordine territoriale

1. L'Ordine territoriale inoltra al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative, affinché il Consiglio Nazionale valuti e approvi gli eventi di FPC.
2. Per ciascun evento, l'Ordine deve indicare:
 - a. la tipologia di intervento;
 - b. il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
 - c. la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
 - d. la/e data/e di svolgimento dell'evento;
 - e. il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale;
 - f. l'indicazione e la qualifica dei relatori;
 - g. per le attività di formazione di cui al comma 6 dell'articolo 2, vanno fornite le ulteriori informazioni:
 - i. predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;
 - ii. tipologia (livello base, avanzato, specialistico);
 - iii. numero dei partecipanti;
 - iv. durata;
 - v. attualità dell'argomento;
 - vi. attinenza alla professione, per natura tecnico-professionale del tema;
 - vii. carattere interdisciplinare del tema;

- viii. taglio pratico e operativo;
 - ix. tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
 - x. metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);
 - xi. partecipazione e interattività (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
 - xii. metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum...);
 - xiii. coerenza dei contenuti rispetto alla tipologia di attività formativa;
 - xiv. valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedute rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;
 - xv. coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.
3. Relativamente alle attività di formazione a distanza, di cui al comma 5, lett. a) e al comma 6, dell'articolo 2, ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, l'Ordine territoriale deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale.
 4. E' cura dell'Ordine rendere disponibili in formato elettronico agli iscritti di Albi tenuti da altri Ordini, le attestazioni di frequenza recanti il numero di crediti attribuiti.
 5. Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere richiesto di dare una valutazione dell'evento.

Art. 10 Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai “soggetti autorizzati”

1. Gli eventi formativi organizzati dai “soggetti autorizzati” sono approvati dal Consiglio Nazionale su istanza dell'Ordine territoriale.
2. A questo fine, i soggetti autorizzati presentano all'Ordine territoriale le richieste di approvazione degli eventi di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.
3. Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando l'esistenza delle caratteristiche di cui all'art. 2, commi 5 e 6. Altresì, nel corso dell'istruttoria, l'Ordine territoriale verifica la compatibilità dello svolgimento dell'evento con l'attività formativa programmata nell'ambito del proprio territorio, al fine di consentire la migliore attività formativa degli iscritti.
4. Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste e l'esito dell'istruttoria di cui al comma precedente.
5. L'Ordine può controllare e verificare, anche successivamente all'evento, la rispondenza del programma inviato dai “soggetti autorizzati” rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori, l'adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. Gli eventuali esiti negativi dei controlli effettuati vengono comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell'autorizzazione.
6. I “soggetti autorizzati” versano all'Ordine territorialmente competente, a titolo di rimborso delle spese gestione per l'utilizzo della piattaforma web e di contabilizzazione dei crediti formativi, un contributo, per ciascuna giornata dell'evento, pari a 5,00 euro per ogni partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per

ciascun evento formativo a pagamento approvato. Il rimborso delle spese è dovuto per ciascuna edizione dell'evento formativo. L'Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione del contributo dovuto.

7. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento del contributo di cui al comma precedente.

Art. 11 Rilevazione delle presenze

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, del "soggetto autorizzato" e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.
2. Gli iscritti all'evento, su eventuale richiesta del personale di vigilanza, devono dimostrare all'atto della rilevazione di entrata, la propria identità personale con esibizione di un documento. Il personale di vigilanza non ammette chi non fornisca tale dimostrazione, salva la conoscenza personale dell'iscritto.
3. Il "soggetto autorizzato" rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
4. Il "soggetto autorizzato", entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti alle attività l'elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto.
5. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi deve avvenire in conformità alle procedure descritte nelle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale.

Art. 12 Riconoscimento dei crediti formativi professionali

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
2. Per la partecipazione agli eventi di "aggiornamento" di cui all'art. 2, comma 5 e di "formazione", di cui all'art. 2, comma 6, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale.
3. In particolare, per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all'art. 2, comma 5 i crediti formativi vengono attribuiti adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
4. Per la partecipazione alle attività di "formazione", di cui all'art. 2, comma 6, i crediti formativi vengono attribuiti sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio Nazionale con attribuzione di almeno un 1 credito formativo professionale per ora di attività.
5. Alle attività formative particolari di cui all'art. 2, comma 7, i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 CFP	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 CFP	max 15

c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale.	1 evento = 3 CFP	max 15
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute	max 15
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 CFU = 2 CFP	max 16
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	4 CFP	max 4
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 CFP per ogni sessione	max 10
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni.	1 riunione = 2 CFP	max 16
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 CFP	max 16
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee.	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni.	1 riunione=2 CFP	max 10
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.	1 riunione = 2 CFP	max 4
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
p) Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore.	1 ora=1 CFU	max 10
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 CFP	max 16

Art. 13 Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

1. L'Ordine territoriale riconosce agli iscritti nell'Albo i CFP per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 2 e per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 7 dell'articolo 2.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto nell'Albo, che vi provvede a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 o delle proprie rilevazioni.
3. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro due mesi dalla fine di ciascun anno.
4. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).

5. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 6.
6. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili si occuperà di rendere noto il medesimo mediante l'indicazione della dicitura "Formazione professionale assolta" per i colleghi in regola sull'Albo.

Art. 14 Vigilanza dell'Ordine territoriale e valutazione delle inadempienze

1. L'Ordine territoriale verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.
2. La verifica annuale dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
 - a. entro il 30 aprile di ciascun anno formativo l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;
 - b. entro il 30 giugno di ciascun anno formativo l'Ordine territoriale, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso, determina l'ammontare dei crediti conseguiti nell'anno precedente da ciascun iscritto. L'esito di tale conteggio viene comunicato agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 20 crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 2 lett. b) ed agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 7 crediti formativi di cui all'articolo 6, comma 2.
3. A conclusione del triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
 - a. entro il 30 aprile dell'anno successivo l'Ordine territoriale verifica l'adempimento dell'obbligo formativo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;
 - b. entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'Ordine territoriale predispone per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno. Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.
4. Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'iscritto è annotato nell'Albo. I professionisti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario di esame.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Perugia e si applica a decorrere dal triennio in corso.